


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 aprile 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 gennaio 2008, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta) Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 3.

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 5.

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Pag. 16

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio
2006, n. 34.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat 2006. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 luglio
2006, n. 35.

Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4.

Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5.

Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche Pag. 26

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2008, n. 1.

Istituzione del fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2.

Perimetrazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale (S.T.I.N.A.) «Monte Peglia e Selva di Meana» e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana») Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 27.

Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 recante Norme organiche sul teatro di prosa..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 29.

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 143 e 17 dicembre 1996, n. 136 così come successivamente modificate..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 31.

Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica . Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 gennaio 2008, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 del 5 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana). — 1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera n).

2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione BI, l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo art. 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.

8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

9. Il candidato che supera l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.

10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:

a) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;

b) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.

14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.

15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua.

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 22

1. La lettera *n*-bis) del comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale n. 6/1996 è sostituita dalla seguente:

«*n*-bis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, con l'indicazione del motivo ai sensi dell'art. 7, dell'ente del comparto unico regionale e della qualifica dirigenziale, categoria/posizione per cui l'accertamento è stato superato e dell'occasione in cui è stato superato;».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 24

1. Al comma 2 dell'art. 24 del regolamento regionale n. 6/1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione può essere integrata da un docente di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese.»

2. Il comma 5 dell'art. 24 del regolamento regionale n. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 24 del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«5-bis Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 33

1. Il comma 6 dell'art. 33 del regolamento regionale n. 6/1996 è abrogato.

Art. 5.

Modificazioni all'art. 39

1. Il comma 2 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'art. 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.».

2. Il comma 4 dell'art. 39 del regolamento regionale n. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio, si intende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 68

1. Al comma 1 dell'art. 68 del regolamento regionale n. 6/1996, la parola «, facoltativa,» è soppressa.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Per il personale assunto a tempo indeterminato presso l'amministrazione regionale o presso uno degli altri enti, facenti parte del comparto unico regionale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già superato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conserva validità permanente nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Qualora al suddetto accertamento non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento.

2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.

3. Le procedure concorsuali, di selezione e di progressione interna i cui bandi siano già stati pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana con procedura non concorsuale e le progressioni interne già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento superato all'esito delle procedure di cui al presente comma conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, alle condizioni di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 6/1996, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 gennaio 2008.

CAVERI

(Omissis)

08R0145

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 3.

Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione e nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), sostiene lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «piccola e media impresa»: l'impresa che presenta le dimensioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

b) per «impresa aperta al pubblico»: l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere la generalità degli utenti, senza formalità e senza-bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

TITOLO II

INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 3.

Ambito e modalità d'intervento

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva, sono concessi contributi alle piccole imprese commerciali che effettuano investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.

2. I contributi sono finalizzati ad acquisti di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e ad interventi sulle strutture edilizie delle unità locali in cui la medesima opera.

Art. 4.

Tipologia del contributo e modalità di concessione

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'art. 3.

2. Le operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di Credito convenzionati con F.I.L.S.E. S.p.A..

3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, fissando in particolare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina inoltre la misura della percentuale di abbattimento del tasso d'interesse, che può essere elevata in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell'imprenditore, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

4. È facoltà della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui è determinato sulla base dell'investimento ammesso, nella misura percentuale da essa stabilita.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime *de minimis* di cui alla vigente normativa comunitaria.

Art. 5.

Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali

1. Allo scopo di finanziare gli investimenti di cui all'art. 3, è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali».

2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.

4. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato, di altri enti od organismi pubblici o privati.

TITOLO III

INCENTIVI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Art. 6.

Ambito e modalità d'intervento

1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche ed artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalità, per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono l'attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la medesima finalità, anche alle imprese agricole che esercitano:

a) l'attività agrituristica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo);

b) l'attività di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo.

4. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio è costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensità dell'esposizione al rischio di subire attività criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell'Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante.

5. Il contributo di cui al presente articolo è a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime *de minimis* previsto dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 7.

Procedure per la concessione del contributo

1. La domanda diretta ad ottenere il contributo di cui all'art. 6 è presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l'intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo.

2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati a Unioncamere che redige la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e concede i relativi contributi. Unioncamere, sulla base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.

3. La Regione trasferisce a Unioncamere i fondi necessari per l'erogazione dei contributi. Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte delle Camere di Commercio e di altri enti od organismi pubblici o privati.

4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l'espletamento delle attività amministrative a esse attribuite ai sensi dell'art. 7, possono avvalersi di un Comitato tecnico composto da:

- a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede;
- b) quattro rappresentanti designati dalle Camere di Commercio delle Province liguri;
- c) un rappresentante delle Forze dell'Ordine designato congiuntamente dai Prefetti della Liguria, previo accordo con le Prefetture;
- d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
- e) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le pronunce del Comitato tecnico hanno carattere vincolante.

3. Il Comitato tecnico è nominato da Unioncamere con propria determinazione. Il Vicepresidente è scelto tra i membri designati dalle Camere di Commercio. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato un membro supplente.

4. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, Unioncamere nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l'integrazione con le successive designazioni.

5. Il Comitato tecnico dura in carica cinque anni e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate da Unioncamere.

6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

7. Il Comitato tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

TITOLO IV

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE COMUNI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 9.

Ambito e modalità di intervento

1. La Regione persegue gli obiettivi dello sviluppo della rete distributiva e della qualificazione del servizio commerciale incentivando le iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati, idonee a tale scopo.

Capo I

INCENTIVI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 10.

Ambito territoriale degli interventi

1. I Comuni, anche in forma associata, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, individuano le aree dei loro territori nelle quali ritengono necessario predisporre interventi diretti a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità del servizio commerciale.

Art. 11.

Incentivi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, sono concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese, prevalentemente commerciali, attivi nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo, diretti al sostegno di progetti da essi programmati ed attuati in modo congiunto.

2. Le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.

3. Il singolo operatore consorziato acquisisce titolo alla priorità nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione dell'attività commerciale.

4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

Capo II

INCENTIVI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai mercati, così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/2007, e si estendono alle zone adiacenti, qualora siano previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato con il contesto urbano circostante.

Art. 13.

Modalità d'intervento

1. Il Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilità predispongono un progetto d'intervento diretto a:

a) realizzare, laddove carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purché collegate funzionalmente a questo;

b) valorizzare e qualificare l'offerta commerciale.

2. Il progetto d'intervento deve essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.

3. I contributi sono concessi al Comune e al Consorzio, per la parte di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio è maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato.

4. La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce al singolo operatore consorziato titolo alla priorità nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione dell'attività commerciale.

5. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Fondi e soggetto gestore

1. Sono istituiti presso la F.I.L.S.E. S.p.A., un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della qualità territoriale del servizio commerciale in sede fissa» ed un fondo denominato «Fondo per la qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche» rispettivamente per il finanziamento delle iniziative previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo.

2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei Fondi e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposite convenzioni.

4. Le disponibilità finanziarie dei Fondi possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato e di altri enti od organismi pubblici o privati.

Art. 15.

Tipologia dei contributi

1. I Fondi di cui all'art. 14 operano mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi sono concessi nel rispetto del regime «*de minimis*» di cui alla vigente normativa comunitaria.

TITOLO V

BOTTEGHE STORICHE DEL COMMERCIO

Art. 16.

Ambito di intervento

1. Allo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure, la Regione promuove il censimento delle Botteghe Storiche, come identificate in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e contribuisce alla loro salvaguardia anche attraverso l'attribuzione di benefici economici.

Art. 17.

Qualifica di Bottega Storica

1. Il Comune predispose l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco è disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'iscrizione nell'elenco comunale è costitutiva della qualifica di «Bottega Storica».

2. L'elenco di cui al comma 1 è affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato, su iniziativa del Comune stesso, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell'elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45, (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Art. 18.

Misure a favore delle Botteghe Storiche

1. Al fine di preservare l'identità delle Botteghe Storiche, è istituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato «Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche», che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime.

2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposite convenzioni.

3. Il contributo è concesso nel rispetto del regime *de minimis* di cui alla vigente normativa comunitaria.

4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. Essa può inoltre adottare ulteriori misure di carattere amministrativo e/o finanziario destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.

TITOLO VI

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 19.

Ambito di intervento

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali.

Art. 20.

Modalità d'intervento

1. Le misure di cui all'art. 19 consistono in:

- a) contributi diretti ad aumentare la disponibilità dei fondi di garanzia dei Confidi;
- b) partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento della capacità operativa dei Confidi.

2. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in relazione ai processi di capitalizzazione dei Confidi e sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare tra quelle di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attuazione.

3. Le misure di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria.

4. La Giunta regionale, valutata la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure, stabilisce la quota, in termini di percentuale, delle garanzie in essere che i Confidi sono tenuti a raggiungere per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1. Tale quota deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali impegnati.

TITOLO VII

AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI

Art. 21.

Ambito e modalità d'intervento

1. La Regione sostiene la creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di agevolazioni dirette a finanziare progetti d'investimento iniziali che siano funzionali all'avvio dell'attività economica.

2. La Giunta regionale, sentite l'ANCI e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca delle agevolazioni.

Art. 22.

Tipologia del contributo

1. L'agevolazione di cui all'art. 21 consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurata da idonea garanzia.

2. La Giunta regionale fissa i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a beneficio e determina la misura dell'agevolazione, che può essere diversificata in considerazione dei seguenti elementi:

a) ambito territoriale nel quale è realizzata la nuova iniziativa imprenditoriale;

b) attività svolta;

c) condizioni soggettive dell'imprenditore;

d) qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

3. I contributi sono concessi prioritariamente alle seguenti tipologie di impresa:

a) imprese individuali, il cui titolare, al momento della istituzione dell'impresa, ha un'età non superiore ai 35 anni;

b) società, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono il 51 per cento del capitale sociale, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;

c) società cooperative, i cui soci cooperatori, che sono altresì soci lavoratori, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

4. I contributi sono concessi nel rispetto del regime *de minimis* di cui alla vigente normativa comunitaria.

Art. 23.

Fondo e soggetto gestore

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 21, è istituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato «Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali». La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Fondo e di rientro nel bilancio regionale, conformemente all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

2. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

3. I rapporti tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo di rotazione sono regolati da apposita convenzione, che definisce anche le modalità ed i termini della rendicontazione annuale.

4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

Art. 24.

Potenziali imprenditori

1. Possono essere presentati progetti di investimento iniziale anche da parte di potenziali imprenditori. La F.I.L.S.E. S.p.A. esamina tali progetti con riserva, fermo restando che l'eventuale contributo è concesso ad avvenuta costituzione dell'impresa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ad utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

- nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008:

a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»;

b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale n. 13 gennaio 1992, n. 2, (Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali);

b) la legge regionale n. 5 luglio 1994, n. 34, (Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale n. 27 marzo 1998, n. 14, (Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane), come modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 2 gennaio 2003, n. 2;

d) l'art. 16 della legge regionale n. 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi);

e) la legge regionale n. 12 marzo 2003, n. 10 (Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo);

f) l'art. 122, commi 4, 5, 6, della legge regionale n. 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Ai bandi regionali già approvati ed ai relativi procedimenti amministrativi nonché ai procedimenti amministrativi in corso e non conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino la concessione di contributi alle attività commerciali, si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2005, n. 1366 (Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure), adottata ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 29/2002, conserva efficacia anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di procedere a modifiche o revisioni.

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 marzo 2008

BURLANDO

08R0242

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 2 del 12 marzo 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del comma 6 dell'art. 2

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

«6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: «La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 24/2007, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie). — 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 6-bis

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 24/2007 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Attività funebri). — 1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.

3. È vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.

6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le forme di gestione dell'attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove in contrasto con le previsioni dell'art. 4, cessano al 31 dicembre 2008.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 marzo 2008

BURLANDO

(*Omissis*)

08R0243

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2008, n. 5.

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici.

3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale.

4. La presente legge disciplina, altresì, la tenuta degli atti in cui è parte la Regione.

5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l'ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.

Art. 2.

Settore regionale allargato

1. Il settore regionale allargato è costituito dagli enti individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006).

2. Nel caso di procedimenti contrattuali degli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della presente legge, possono disciplinare la materia contrattuale in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

Regolamento attuativo e capitolati generali

1. La giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/2007 e all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 31/2007; tale regolamento regionale si applica anche agli enti di cui all'art. 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

2. La giunta regionale, fatte salve le disposizioni cogenti, approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.

3. I capitolati di cui al comma 2 sono richiamati nei bandi e negli inviti a presentare offerta e costituiscono parte integrante dei contratti.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla giunta regionale previa concertazione con le parti sociali interessate.

Art. 4.

Programmazione dei lavori pubblici

1. La giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), unitamente all'elenco annuale dei lavori; con tale provvedimento si dà attuazione agli studi di fattibilità di cui al comma 2 e si identificano e quantificano i bisogni della Regione.

2. Al fine di predisporre lo schema di programma triennale di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di amministrazione generale, sentite le altre strutture regionali, elabora il quadro dei bisogni e delle esigenze che comportano la realizzazione di lavori pubblici; per gli interventi individuati come prioritari sulla base di tale studio sono predisposti gli studi di fattibilità elaborati, se del caso, anche con altri soggetti.

3. Gli studi di fattibilità e le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, sono approvati con provvedimento del dirigente competente in materia di amministrazione generale.

4. Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici è pubblicato per almeno sessanta giorni, dopo l'adozione da parte della giunta regionale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, all'albo pretorio dei Comuni ove si esegue l'appalto e nel sito informatico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 31/2007.

5. Il programma triennale dei lavori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da avviare nell'anno, è approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, contestualmente al bilancio di previsione annuale e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato.

Art. 5.

Contratti stipulati dalla Centrale regionale d'acquisto

1. Per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) in merito alla Centrale regionale di acquisto, ove operante.

2. Gli enti del settore regionale allargato possono avvalersi della Centrale regionale di acquisto, ove operante.

TITOLO II

CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I

PROCEDURE DI GARA

Art. 6.

Procedure per l'individuazione degli offerenti

1. I contratti della Regione per lavori, forniture, beni e servizi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal codice dei contratti pubblici, i contratti di cui al comma 1 possono essere aggiudicati mediante dialogo competitivo, ovvero mediante accordi quadro.

3. Il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, è consentito nei casi espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici.

Art. 7.

Criteri di selezione delle offerte

1. Nei contratti pubblici della Regione la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Art. 8.

Avviso di preinformazione

1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, approva l'elenco dei contratti da stipulare nei dodici mesi successivi relativi alle forniture ed ai servizi il cui valore complessivo, rispettivamente stimato in ragione di gruppi di prodotti o della categoria di servizi, di cui all'allegato II A del codice dei contratti pubblici, sia pari o superiore alle soglie previste dall'art. 63 del codice stesso, nonché ai lavori di importo stimato pari o superiore alle soglie previste dal sopracitato art. 63.

2. Entro i successivi dieci giorni la struttura regionale competente in materia di gare e contratti provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione concernente l'elenco dei contratti che si intendono aggiudicare nel corso dell'anno, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali in materia. Tale avviso deve essere altresì pubblicato dall'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla legge regionale n. 31/2007.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del codice dei contratti pubblici è individuato, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, dal dirigente della struttura richiedente, fra il personale in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, al fine di curare tutte le fasi procedurali. Per le procedure di affidamento si applica quanto disposto dall'art. 10 della presente legge.

2. Il dirigente di cui al comma 1 stabilisce il termine entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a completare la fase istruttoria.

3. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, è individuato responsabile del procedimento un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione ovvero, quando l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, un dipendente di categoria non inferiore alla D con idonea professionalità ed almeno cinque anni di anzianità di servizio.

4. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 può svolgere le funzioni di progettista per lavori di importo non superiore a euro 500.000,00; qualora la progettazione non sia effettuata dal responsabile del procedimento, il dirigente di cui al comma 1 individua quale progettista un dipendente di categoria non inferiore alla C, salvi i casi in cui la progettazione è affidata all'esterno con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.

Art. 10.

Indizione della gara

1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, all'inizio della fase di affidamento di un contratto, individua il responsabile del procedimento di affidamento ai sensi della normativa vigente.

2. Il dirigente di cui al comma 1, con proprio provvedimento di indizione di gara, stabilisce:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la procedura di scelta del contraente, con le motivazioni che vi danno luogo;
- d) i requisiti di partecipazione alla gara;
- e) il criterio di aggiudicazione della gara;
- f) l'ammontare della spesa presunta ovvero l'importo fissato a base d'asta e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale;
- g) le modalità di pubblicità della gara conformi alla normativa vigente.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 approva, altresì, il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto contenente la disciplina tecnica del contratto e, ove prevista, la lettera di invito alla gara.

4. Il provvedimento di indizione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici contiene il progetto, comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ed il piano finanziario dell'opera con riferimento al bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Art. 11.

Esame dei requisiti di partecipazione nelle procedure ristrette

1. L'esame dei requisiti di partecipazione alla gara, nella fase di prequalificazione dei concorrenti alle procedure ristrette, è effettuato dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni, entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti.

2. La fase di prequalificazione deve comunque concludersi entro trenta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione.

3. Il responsabile del procedimento di affidamento redige il verbale di ammissione alla gara, dando motivazione delle eventuali esclusioni, e lo sottoscrive insieme ai due testimoni.

4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 3.

Art. 12.

Lettera di invito

1. Nelle procedure in cui gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante lettera di invito, questa è predisposta ed inviata dal responsabile del procedimento di affidamento non oltre tre giorni dal completamento della fase di prequalificazione ovvero nel termine indicato nel bando di gara.

2. Il responsabile del procedimento di affidamento assicura la segretezza dell'elenco degli operatori economici invitati alla gara.

3. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi o prendere visione di materiali, nonché nel caso il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco di cui al comma 2 è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, al dirigente o al funzionario della struttura richiedente di cui all'art. 9, che è tenuto ad assicurarne la segretezza.

Art. 13.

Commissione giudicatrice

1. Nei casi in cui l'aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta da un dirigente regionale.

3. Si applicano le cause di incompatibilità, esclusione ed astensione previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

4. Qualora, per esigenze oggettive ed in caso di accertata e comprovata carenza di adeguata professionalità ovvero di requisiti professionali, non sia possibile individuare un numero adeguato di almeno due commissari esperti nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto tra i funzionari delle stazioni appaltanti ovvero tra i professionisti ed i professori universitari di cui agli elenchi previsti dall'art. 84, comma 8 del codice dei contratti pubblici, è possibile nominare non più di un commissario esperto esterno alle stazioni appaltanti o ai predetti elenchi.

5. Gli elenchi di cui all'art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici sono tenuti dalla struttura competente in materia di gare e contratti che ne cura il procedimento per la relativa formazione secondo le modalità stabilite dal direttore generale competente in materia di gare e contratti.

6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un dipendente regionale diverso dal responsabile del procedimento e di categoria non inferiore alla C, appartenente, di norma, alla struttura regionale richiedente.

7. Le sedute della commissione giudicatrice relative alla fase di valutazione tecnico-qualitativa delle offerte sono riservate.

8. Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spettano i compensi di cui alla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20, (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).

Art. 14.

Espletamento della gara

1. La gara è presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

2. Qualora la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gara è presieduta dal presidente della commissione giudicatrice di cui all'art. 13, alla presenza di tutti i componenti della commissione medesima, dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

3. Nel caso una o più offerte appaiano anormalmente basse secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano il procedimento di verifica delle stesse disciplinato dal medesimo codice, ammettendo o escludendo dette offerte prima di dichiarare l'aggiudicazione provvisoria.

4. Espletate le procedure di gara, l'autorità che presiede la gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. L'ufficiale rogante trasmette al dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ed al responsabile del procedimento di affidamento il verbale della seduta di gara in cui è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, entro cinque giorni dalla medesima.

6. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'esclusione ai candidati non ammessi, secondo le modalità previste dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici, entro cinque giorni dalla data del verbale di cui al comma 5.

7. Le sedute di gara sono pubbliche, ad esclusione di quelle svolte nell'ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Art. 15.

Aggiudicazione definitiva

1. Il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria e dopo avere effettuato le verifiche previste dal codice dei contratti pubblici; con tale provvedimento si ridetermina l'impegno di spesa e si approva lo schema di contratto.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono alla struttura competente in materia di gare e contratti.

3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto.

4. Il responsabile del procedimento di affidamento comunica l'aggiudicazione definitiva, nel termine di tre giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'art. 79 del codice dei contratti pubblici e con le modalità dallo stesso previste.

5. Il responsabile del procedimento di affidamento cura, altresì, l'avviso concernente i risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 65 del codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 66 di detto codice.

6. Gli adempimenti relativi alla pubblicità della gara sono curati dalla struttura competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi regionali vigenti.

Art. 16.

Aste elettroniche

1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando, il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti può avvalersi dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 85 del codice dei contratti pubblici.

2. Il direttore generale competente in materia di gare e contratti, con proprio provvedimento, disciplina i profili tecnici delle aste elettroniche, fermo restando quanto disposto al riguardo dal codice dei contratti pubblici e dalla presente legge.

3. Il direttore generale di cui al comma 2 disciplina, altresì, la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall'art. 45 del codice dei contratti pubblici.

4. Tali elenchi possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di procedure sotto soglia comunitaria, comprese le acquisizioni di beni e servizi e l'affidamento di lavori effettuati mediante ricorso al servizio di economato.

Capo II

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17.

Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato non prima di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 15, comma 4, e non oltre quarantacinque giorni dalla medesima data, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il decorso del predetto termine.

2. Alla stipulazione del contratto provvede:

a) il dirigente della struttura richiedente qualora avvenga mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;

b) il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti qualora avvenga mediante scrittura privata ovvero in forma elettronica ai sensi dell'art. 16;

c) l'economista della giunta regionale qualora si tratti di contratto per adesione necessario al normale funzionamento delle strutture regionali, secondo le procedure del regolamento per il servizio di economato ed anche in eccedenza ai limiti di spesa attribuiti al medesimo economista.

Art. 18.

Liquidazione delle spese e pagamenti

1. Il dirigente della struttura richiedente i lavori, il servizio o la fornitura provvede con proprio atto, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva, alla liquidazione delle relative spese sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare ai consegnatari, l'iscrizione in inventario dei beni stessi o la comunicazione dell'avvenuta fornitura al consegnatario competente.

Art. 19.

Revisione prezzi

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture contengono una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal dirigente della struttura richiedente al quale compete l'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Art. 20.

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nei casi di appalti di servizi o forniture il dirigente della struttura richiedente nomina con proprio provvedimento direttore dell'esecuzione del contratto un dipendente di categoria D ovvero ne assume direttamente la direzione.

2. Negli appalti di lavori la direzione degli stessi è affidata ad un tecnico diverso dal responsabile del procedimento di esecuzione del contratto in possesso dei necessari requisiti, salvo conferimento di apposito incarico esterno con le modalità di cui all'art. 26.

TITOLO III

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA CONTRATTUALE

Capo I

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 21.

Disposizioni comuni

1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II, con esclusione degli articoli 8, 14, comma 1, e 20, salvo quanto disposto dall'art. 24 e dal capo II del presente titolo.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal responsabile del procedimento di affidamento, alla presenza dell'ufficiale rogante e di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

3. Nei procedimenti di cui al comma 1, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, i bandi possono prevedere l'esclusione automatica con le modalità di cui agli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del codice dei contratti pubblici.

Art. 22.

Disposizioni in materia di lavori pubblici sotto soglia

1. Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.

2. Gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra euro 200.000,00 e euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto articolo del codice dei contratti pubblici.

3. Per gli appalti pubblici di lavori, di valore inferiore a euro 500.000,00, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare la direzione lavori al responsabile del provvedimento.

Art. 23.

Disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture sotto soglia

1. Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia la preinformazione, ove disposta, è effettuata a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.

2. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 9, comma 1, è il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 24.

Lavori, servizi e forniture in economia

1. Il servizio di economato della giunta regionale provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonché alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla giunta regionale.

2. I lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalle strutture regionali sono effettuati dall'economista della giunta regionale per un importo non superiore a euro 200.000,00.

3. I servizi e le forniture sono acquisiti dall'economista della giunta regionale per un importo non superiore a euro 206.000,00 riferito ad ogni singolo appalto.

4. Gli appalti di cui al presente articolo sono affidati secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento.

5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del direttore generale competente.

6. Il regolamento per il servizio di economato stabilisce, altresì, le clausole essenziali che devono essere riportate negli ordinativi economali.

7. Le funzioni economali periferiche possono essere conferite con apposito atto, nei limiti di importo e di tipologia di spese previsti nel regolamento, a dipendenti di ruolo del Corpo Forestale dello Stato, sulla base di convenzioni che disciplinano le attività svolte da quest'ultimo per conto della Regione.

8. I dipendenti delegati alla gestione dei servizi di economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

9. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle attività degli addetti ai servizi di economato eseguendo verifiche di cassa ed ispezioni almeno una volta l'anno.

10. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II, limitatamente agli articoli 7, 9, 16, comma 4, 17, comma 2, lettera c) e 20.

Capo II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25.

Gestione immobiliare

1. In presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell'amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell'impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.

2. Per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di strutture regionali, si procede con atti di diritto privato.

3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.

4. Nessun impegno od obbligo deriva alla Regione dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall'esame delle stesse.

5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dalle competenti strutture regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero, in subordine, di altri esperti e consulenti esterni.

Art. 26.

Consulenze e incarichi professionali

1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.

2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.

3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a euro 100.000,00, la giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.

4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. I contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali di cui al presente articolo sono stipulati da parte del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, di norma, nella forma della scrittura privata.

6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito informatico della Regione.

Art. 27.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo

1. Le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, coordinamento della sicurezza, sia esso in fase di progettazione che in quella di esecuzione, direzione dei lavori e collaudo sono, di norma, espletate dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del codice dei contratti pubblici.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici è disciplinata da apposito regolamento adottato in conformità allo schema tipo di regolamento di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 31/2007.

3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, gli incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione, ed al collaudo, sono affidati, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici e del titolo II della presente legge, mediante provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti, se di importo pari o superiore a euro 100.000,00 ovvero, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), f), g) e h) del codice dei contratti pubblici, se di importo inferiore a detta soglia.

4. L'affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 100.000,00 e relativi alle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici e, ove applicabile, dal presente titolo.

5. Per l'affidamento di incarichi di cui al comma 4, sono invitati a partecipare almeno cinque soggetti. Nel caso non vi siano cinque aspiranti idonei, se ne dà atto nel provvedimento dirigenziale di indizione della gara.

6. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale di direzione dei lavori è affidato al progettista incaricato ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto disposto dall'art. 91, comma 6, del medesimo codice, ovvero ad altri soggetti individuati con le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

TITOLO IV

COMITATO REGIONALE PER GLI APPALTI

Art. 28.

Istituzione del comitato regionale per gli appalti

1. È istituito un comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale.

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 3 disciplina la composizione del comitato regionale per gli appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della sezione di valutazione di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 31/2007.

3. Il comitato ha durata pari alla legislatura.

4. Il direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento del comitato.

5. Ai componenti esterni del comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all'art. 13, comma 8.

Art. 29.

Compiti del comitato

1. Il comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano l'importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l'importo di euro 100.000,00.

3. Possono avvalersi del comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all'art. 2.

4. Il comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto.

5. Qualora l'amministrazione si discosti dal parere espresso dal comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.

TITOLO V

TENUTA DEGLI ATTI

Art. 30.

Ufficiale rogante

1. Gli atti pubblici in cui è parte la Regione, inclusi gli atti di compravendita ed i verbali di gara, sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità previste dalla legge notarile, per quanto applicabili.

2. L'ufficiale rogante attribuisce pubblica fede agli atti ed ai verbali di cui al comma 1 e ne conserva gli originali; rilascia copie, certificati, estratti ed è responsabile dell'eventuale registrazione e trascrizione.

Art. 31.

Forma degli atti

1. L'ufficiale rogante riceve gli atti alla presenza delle parti e, di norma, di due testimoni scelti tra i dipendenti regionali, salvi i casi della procedura negoziata, dell'affidamento di consulenze e di incarichi professionali e dei contratti stipulati dall'economista.

2. Spetta all'ufficiale curare personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 32.

Custodia degli atti

1. L'ufficiale rogante deve custodire con certezza ed in luogo sicuro:

a) gli atti da lui ricevuti;

b) le scritture private in cui è parte la Regione e gli atti presso di lui depositati.

2. L'ufficiale rogante deve tenere un repertorio di tutti gli atti ricevuti, numerati in ordine cronologico.

Art. 33.

Nomina dell'ufficiale rogante

1. L'ufficiale rogante è nominato dal segretario generale della giunta regionale tra i dirigenti o i dipendenti di categoria D in servizio presso la Regione da almeno tre anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

2. Non possono essere nominati ufficiale rogante i dirigenti o i dipendenti di categoria D appartenenti a strutture che provvedono alle attività di affidamento di lavori e di acquisizione o cessione di beni o servizi. Per l'esercizio della funzione non è previsto alcun compenso dall'amministrazione regionale o da terzi.

3. È nominato, altresì, un supplente in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Norme per la sicurezza e la qualità del lavoro

1. Per quanto riguarda le norme in materia di salute, sicurezza e qualità del lavoro si applica quanto disposto dalla normativa statale vigente, nonché dalla legge regionale n. 30/2007.

Art. 35.

Regime transitorio

1. Alle procedure di cui all'art. 1, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'indizione della gara.

2. Ai contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della presente legge.

3. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data indicata dall'art. 253, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici e sue modifiche ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 5 del codice dei contratti pubblici, la giunta regionale adotta il regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale:

a) approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture di cui all'art. 3, comma 2;

b) approva il regolamento di disciplina del servizio di cui all'art. 24, comma 1.

6. Nelle more di approvazione del regolamento regionale di cui al comma 5, lettera b), continua ad applicarsi il regolamento regionale 11 marzo 2003, n. 5 (Regolamento del servizio di economista per gli uffici della giunta regionale) in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, la giunta regionale provvede alla nomina del comitato regionale per gli appalti di cui all'art. 28.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale competente in materia di gare e contratti:

a) stabilisce le modalità per la formazione degli elenchi di cui all'art. 84, comma 8, del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5;

b) adotta il provvedimento di disciplina dei profili tecnici delle aste elettroniche, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2;

c) disciplina la tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

9. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, il direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce le modalità di funzionamento del comitato regionale per gli appalti, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 4.

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 aprile 1999, n. 12, (Norme sui procedimenti contrattuali regionali);

b) gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006);

c) gli articoli 17, 17-bis, 18, 19, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10, (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre aziende del servizio sanitario regionale);

d) l'art. 72 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 marzo 2008

BURLANDO

(Omissis)

08R0244

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

(Pubblicato nel suppl. n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 52/I-II del 27 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente l'attivazione dell'agenda provinciale per l'energia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2276 di data 27 ottobre 2006, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di regolamento concernente: «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2611 di data 7 dicembre 2006, avente ad oggetto: «Riapprovazione con modifiche del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, già approvato con deliberazione n. 2276 del 27 ottobre 2006»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda provinciale per l'energia (di seguito denominata agenda), con sede in Trento, istituita dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (di seguito denominata legge).

2. L'Agenda svolge le funzioni e le attività di cui all'art. 39 della legge.

3. L'agenda è dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della giunta provinciale.

4. Al sensi dell'art. 32 e dell'allegato A alla legge, il dipartimento di riferimento dell'Agenda è il dipartimento urbanistica e ambiente.

5. Il dipartimento di riferimento istruisce, sentito il parere dell'Agenda, i provvedimenti di competenza della giunta provinciale.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Agenda:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori dei conti;

c) il comitato scientifico.

2. Le cariche di revisore dei conti e di esperto del comitato scientifico non sono compatibili oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale e di amministratore, in qualsivoglia veste, di soggetti elettrici locali o di società operanti nel settore dell'energia elettrica, né con la posizione di dipendente di tali soggetti.

Art. 3.

Direttore

1. All'Agenda è preposto un direttore, nominato dalla giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. L'incarico di direttore è conferito per la durata della legislatura ed è equiparato alla direzione di dipartimento.

3. Spettano al direttore i compiti e i poteri di cui all'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale provvede inoltre direttamente:

a) all'adozione degli atti amministrativi di propria competenza nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;

b) all'espressione del parere per l'adozione di provvedimenti di competenza della giunta provinciale;

c) all'adozione del programma di attività, del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché del conto consuntivo;

d) alla direzione del personale;

e) alla stipulazione di convenzioni e contratti;

f) all'esercizio, nei limiti delle funzioni di competenza, dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonché, relativamente alle funzioni di competenza delle strutture in cui si articola l'Agenzia, di ordinazione e pagamento delle spese;

g) al controllo di regolarità contabile sugli atti delle strutture dell'Agenzia di cui all'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

4. Lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal direttore al soggetti preposti alle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c).

5. Il direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività di cui all'art. 8 e dell'effettivo utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'Agenzia.

6. In caso di assenza o impedimento del direttore si applica quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 4.

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, nominati dalla giunta provinciale, composto da tre componenti effettivi, dei quali almeno uno funzionario dell'amministrazione provinciale esperto in materia contabile-finanziaria. Il presidente del collegio è scelto fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni, l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti è allegato un parere scritto.

4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennità è stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Art. 5.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, nominato dal direttore, è composto da cinque esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza in materia di energia.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

3. Il comitato scientifico è competente ad esprimere pareri in materia di energia.

4. Ai componenti il comitato scientifico spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'Agenzia. La misura dell'indennità è stabilita dalla giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

Art. 6.

Struttura organizzativa e personale

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è costituita da:

a) la direzione;

b) il servizio pianificazione energetica ed incentivi;

c) il servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia.

2. Le funzioni delle strutture di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato A al presente regolamento.

3. Le strutture di cui al comma 1 possono articolarsi in uffici individuati con provvedimento della giunta provinciale ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 30, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

4. L'Agenzia si avvale esclusivamente di personale della Provincia e lo gestisce ricorrendo alle proprie strutture.

5. I soggetti preposti alle strutture di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelli preposti agli uffici eventualmente individuati, sono soggetti alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 7.

Patrimonio e mezzi

1. Per il proprio funzionamento l'Agenzia si avvale di beni e servizi assegnati dalla Provincia secondo le modalità con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalità, alle strutture provinciali.

2. Per particolari e motivate esigenze, sulla base di specifiche direttive della giunta provinciale, l'Agenzia può approvvigionarsi di beni e servizi anche utilizzando fondi del proprio bilancio. In tal caso l'Agenzia è tenuta ad applicare la normativa vigente per la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. I beni assegnati all'Agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell'inventario della Provincia.

Art. 8.

Programma di attività e gestione economico-finanziaria

1. Il direttore adotta il programma di attività che ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornato annualmente.

2. Il programma di attività, individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle stesse ed indica le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia. Il programma di attività è presentato alla giunta provinciale entro il 15 novembre di ciascun anno. Il programma di attività, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 2, costituisce il programma di gestione dell'Agenzia. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.

3. L'Agenzia, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della giunta provinciale di cui all'art. 10, comma 1, predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il direttore, se necessario, dispone l'adeguamento del programma di attività, mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.

5. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

6. Il conto consuntivo è trasmesso, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici unitamente al parere di cui all'art. 4, comma 3, alla giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

7. Per il servizio di tesoreria l'Agenzia si avvale, alle medesime condizioni, della banca titolare del medesimo servizio per la Provincia.

8. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme provinciali vigenti in materia, il direttore, allo scopo di far fronte a particolari esigenze operative dell'Agenzia, può adottare un apposito regolamento di contabilità.

9. L'Agenzia adotta il controllo di gestione di cui all'art. 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, secondo le direttive dalla giunta provinciale di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 9.

Entrate e spese

1. Costituiscono entrate dell'Agenzia:

a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'Agenzia dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto anche delle altre entrate;

b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari;

c) i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che la Provincia mette a disposizione dell'Agenzia, e dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, secondo modalità e tariffe determinate dalla giunta provinciale;

d) ogni altra entrata derivante dall'attività svolta nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia.

2. L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate dalla provincia è disposta mediante versamento delle stesse alla banca titolare del servizio di tesoreria dell'agenzia, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa secondo tempi e modalità determinati con deliberazione della giunta provinciale.

3. Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, la giunta provinciale determina quali prestazioni fornite dall'Agenzia a favore di soggetti pubblici e privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari, che sono aggiornati con periodicità annuale tenendo conto dell'evoluzione dei costi corrispondenti; in caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di rideterminazione tariffaria annuale si applicherà l'adeguamento di cui all'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'Agenzia.

4. In relazione alle disposizioni previste dal presente articolo, le spese per la gestione dei programmi di attività dell'Agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo e all'art. 7, comma 1, sono poste a carico del bilancio dell'Agenzia medesima.

5. Le spese per il personale provinciale assegnato all'Agenzia sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

Art. 10.

Poteri della giunta provinciale

1. La giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce direttive e indirizzi all'Agenzia che assicurino il coordinamento con il dipartimento urbanistica e ambiente, in particolare:

a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;

b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia;

c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

d) per la concessione di trasferimenti, contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell'energia e per l'impiego di fonti rinnovabili.

2. Sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale il programma di attività, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo ed il regolamento di contabilità dell'Agenzia.

3. La giunta provinciale provvede all'approvazione degli atti indicati al comma 2 entro trenta giorni, decorrenti dal loro ricevimento. Per quanto riguarda l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative

leggi finanziarie il termine di trenta giorni decorre dalla data stabilita dall'art. 35, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; decorso tale termine, gli atti sottoposti al controllo si intendono comunque approvati. In ogni caso prima di assumere provvedimenti negativi la giunta provinciale richiede all'Agenzia chiarimenti o modifiche agli atti sottoposti alla sua approvazione.

4. La giunta provinciale approva il piano degli investimenti nel settore dell'energia per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera h) del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg..

5. La giunta provinciale determina le prestazioni e relativi tariffari di cui all'art. 9, comma 3.

6. In caso di accertata inerzia degli organi dell'Agenzia nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente.

Art. 11.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si osservano le norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 nonché alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'Agenzia agli organi provinciali ivi previsti.

Art. 12.

Norme transitorie

1. L'Agenzia è attivata dal 1° gennaio 2007; da tale data decorre l'esercizio da parte dell'Agenzia delle funzioni ad essa attribuite dalla legge e già svolte:

a) dall'azienda speciale provinciale per l'energia (di seguito ASPE);

b) dal progetto speciale per l'energia e i servizi pubblici locali;

c) dal servizio energia.

2. A far data dall'attivazione dell'Agenzia è soppressa l'ASPE, istituita con legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

3. L'Agenzia subentra, dalla data di attivazione, nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'ASPE con l'eccezione del fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile che viene introitato nel bilancio provinciale. I beni dell'ASPE affluiscono al patrimonio della Provincia, che li assegna all'Agenzia, ad eccezione delle partecipazioni azionarie.

4. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, il personale che alla medesima data risulti dipendente dell'ASPE, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito nel ruolo della provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito.

5. Per l'inquadramento del personale di cui al comma 4 si applica l'art. 94 del contratto collettivo di lavoro 2002-2005 del personale del comparto delle autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

6. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, il personale che alla medesima data risulti dipendente dell'ASPE, con rapporto di lavoro a tempo determinato è trasferito, nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito, alla provincia fino alla scadenza del relativo rapporto di lavoro.

7. In ogni caso al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato viene applicato il trattamento economico-giuridico previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili al personale appartenente al comparto delle autonomie locali di pari figura professionale o qualifica, secondo le equiparazioni stabilite dalla giunta provinciale.

8. Dalla data di attivazione dell'Agenzia, al servizio gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia è preposto il direttore dell'ASPE che rimane assegnato a tale incarico fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro.

9. In conseguenza di quanto disposto dall'art. 39, comma 4, ultimo periodo, della legge, l'Agenzia subentra, con modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale, in tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi in essere con riferimento agli interventi finanziari e alle altre spese di competenza del servizio energia e del progetto speciale per l'energia e i servizi pubblici locali individuati con la suddetta deliberazione. A seguito dell'approvazione della medesima deliberazione, l'Agenzia è autorizzata a variare di conseguenza il proprio bilancio secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

10. Con decorrenza dalla data di attivazione dell'agenzia sono assegni in uso alla stessa i beni mobili e immobili già destinati all'esercizio delle attività attribuite alle strutture provinciali soppresse.

11. In prima applicazione del presente regolamento la giunta provinciale adotta il bilancio annuale di previsione in termini di competenza, relativo all'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009. La giunta approva altresì il preventivo di cassa dell'Agenzia relativo all'anno 2007.

12. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, della legge, a far data dall'attivazione dell'Agenzia sono abrogati gli articoli 2, 3, dal 5 al 19 e 27 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 dicembre 2006

DELLAI

Decreto registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2006, registro n. 1, foglio n. 19.

(Omissis).

07R0043

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat 2006.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35/I-II del 29 agosto 2006)

(Omissis).

Decreto registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006, registro n. 1, foglio n. 19.

06R0517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 luglio 2006, n. 35.

Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35/I-II del 29 agosto 2006)

(Omissis).

Decreto registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2006, registro n. 1, foglio n. 20.

06R0518

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4.

Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 19 febbraio 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilità, spettanti alle Aziende unità sanitarie locali (di seguito Aziende USL o Azienda USL) del servizio sanitario regionale (di seguito SSR), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende USL e le funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Ai fini del presente titolo, per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente legge sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSR, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilità, sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché a quella per l'integrazione scolastica.

2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, è presentata all'Azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente.

Art. 3.

Commissione di accertamento

1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende USL del SSR, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:

- a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL, in qualità di Presidente;
- b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL;
- c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
- d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente.

3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL.

4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata è con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.

6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

7. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità, di cui al comma 2 dell'art. 1.

8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'art. 5, la giunta regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.

Art. 4.

Istanza di riesame

1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda USL, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame.

2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'art. 3, sono stabiliti:

- a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;
- b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
- c) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati;
- d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'art. 3;
- e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilità;
- f) le modalità di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
- g) le modalità di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti;
- h) le modalità e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 6.

TITOLO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 6.

Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica

1. A norma dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:

- a) requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'art. 2 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- b) certificazioni sanitarie di cui all'art. 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
- c) certificato di idoneità di cui all'art. 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 141 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);
- d) certificazioni sanitarie di cui all'art. 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
- e) certificazioni sanitarie di cui all'art. 4, comma primo, lettera e), all'art. 31, comma quinto e all'art. 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
- f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);
- g) procedimento sanitario di cui all'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);
- h) certificazioni sanitarie di cui all'art. 27, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);

i) procedimento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato);

j) procedimento sanitario di cui all'art. 2, comma primo, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

k) certificazioni sanitarie di cui all'art. 11, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

l) certificazioni sanitarie di cui all'art. 6, comma primo, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica);

n) procedimenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);

o) certificazioni sanitarie di cui all'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'art. 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1º marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

r) procedimenti sanitari di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

s) procedimenti sanitari di cui all'art. 240, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

t) procedimenti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

u) certificazioni e procedimenti sanitari, di cui agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

v) procedimenti sanitari di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro);

w) certificazioni sanitarie di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso previste, con esclusione, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, dell'applicazione nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Art. 7.

Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale

1. In sede di prima approvazione, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il piano sanitario, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) disciplina, anche in deroga alla legislazione regionale vigente, l'integrazione e la semplificazione dei livelli di programmazione regionale e territoriale per l'area sociale, socio-sanitaria e sanitaria, ed individua a tal fine gli strumenti di programmazione, le loro modalità di attuazione, i soggetti istituzionali competenti alla loro adozione e gli organismi di supporto tecnico, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e delle politiche sanitarie e sociali regionali e locali.

Art. 8.

Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale

1. Con regolamento della giunta regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:

a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);

b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'art. 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);

c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);

d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);

h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);

i) consulta regionale per il termalismo di cui all'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);

j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381);

k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);

l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio).

2. Il regolamento della giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.

Art. 9.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1992

1. L'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, ti. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)), ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venti anni, decorrenti dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, alla destinazione socio-sanitaria.

2. L'atto costitutivo ditale vincolo è effettuato, entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio competente.

3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalità socio-sanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo dell'alienazione dovrà considerare il valore di mercato dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.

4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonché ogni successiva variazione intervenuta sulla titolarità del bene, devono essere trasmessi in copia conforme alla direzione generale competente in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.»

Art. 10.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 50 del 1994

1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) è aggiunto il seguente periodo: «La giunta regionale può altresì autorizzare l'esperimento della trattativa privata diretta, tenuto comunque conto della congruità del corrispettivo, quando sussistano ragioni di interesse pubblico ed il bene immobile da alienarsi risulti assoggettato a destinazioni specifiche o vincolate per effetto di programmi o provvedimenti di pianificazione territoriale, di riqualificazione urbana o concernenti la tutela storico-artistica ed architettonica del bene, adottati secondo le disposizioni vigenti.»

Art. 11.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2003

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il comitato è composto dal Presidente della provincia di Bologna, o suo delegato, dai presidenti delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai sindaci del comune di Bologna e del comune di Imola, o loro delegati, dai presidenti dei comitati di distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il direttore generale degli istituti ortopedici Rizzoli.

3. Il comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 12.

Promozione della costituzione di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali parti integranti del SSR, svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la giunta regionale propone all'assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento dell'assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda di riconoscimento alla giunta regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la procedura di riconoscimento.

3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere costituite nelle seguenti forme e modalità:

a) attraverso la costituzione, con apposita legge regionale, di soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per i quali il presidente della giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera si applica quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) e successive modificazioni;

b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle aziende sanitarie, per le quali le aziende sanitarie interessate individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e disciplinandone le modalità di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della presente lettera si dotano di un consiglio di indirizzo e verifica e di un direttore scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e successive modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate individuano le sedi di svolgimento delle attività e disciplinano le competenze attribuite agli organi dell'Azienda in ordine al funzionamento delle strutture costituite ai fini del riconoscimento in IRCCS, prevedendo altresì le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed amministrativa preposte, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni igienico-organizzative ed al coordinamento amministrativo delle, attività nelle strutture medesime. Nelle Aziende sanitarie presso

le quali insistono strutture riconosciute in IRCCS ai sensi della presente lettera, il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di presidente, uno designato dalla competente conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno designato dal Ministero della salute.

4. Limitatamente all'Istituto scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena), la promozione della costituzione in IRCCS può avvenire attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile, che deve ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 2, la giunta regionale autorizza la partecipazione delle Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni necessari. La giunta regionale individua altresì gli elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall'istituto, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della promozione del riconoscimento in IRCCS, lo statuto dell'IRST disciplina l'assetto dell'ente in analogia a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2004 e successive modificazioni, prevedendo, comunque, nella composizione degli organi, la nomina di rappresentanti della Regione e del Ministero della salute.

5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la loro attività assistenziale e di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorrono alla realizzazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.

Art. 13.

Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. All'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono soppresse le parole «individuano le idonee forme di controllo»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis. La giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Regione nomina i componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche è composta dal direttore sanitario, dal direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario regionale, preposto ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal collegio di direzione. La commissione è presieduta dal direttore sanitario o dal direttore scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente orientata all'attività assistenziale od all'attività di ricerca, secondo quanto definito nell'atto aziendale.».

Art. 14.

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, con atto di natura regolamentare possono essere istituiti:

a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;

b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.

2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma 1 vengono adottati in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15.

Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie

1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle aziende e degli enti facenti parte del SSR si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.

Art. 16.

Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del Codice civile:

a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio-sanitaria;

b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;

c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'azienda;

d) il rendiconto di liquidità.».

2. L'art. 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Relazione del direttore generale*). — 1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:

a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;

b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;

c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in distretti e al presidio ospedaliero;

- d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del fondo per la non autosufficienza;
- e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
- f) stato di realizzazione del piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.»

Art. 17.

*Agenzia sanitaria e sociale regionale -
Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale (agenzia sanitaria regionale) di cui all'art. 12 della legge regionale 19 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) ed all'art. 39 della legge regionale n. 50 del 1994, assume la denominazione di «Agenzia sanitaria e sociale regionale» ed ogni disposizione di rinvio all'Agenzia sanitaria regionale contenuta nella normativa regionale vigente deve intendersi riferita all'Agenzia come ridenominata.

2. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del SSR e del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), la giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, sono definitivamente abrogati l'art. 12 della legge regionale n. 19 del 1994 e l'art. 39 della legge regionale n. 50 del 1994, nonché ogni altra previsione incompatibile.

TITOLO IV

**AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
DELLE ATTIVITÀ SANITARIE**

Capo I

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 18.

*Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
ed all'esercizio di attività sanitarie*

1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con la programmazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

3. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 è richiesta altresì per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

4. Spetta alla giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente, definire con proprie deliberazioni:

a) le tipologie di strutture che, per la complessità delle prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 1, stabilendo le relative procedure;

b) le tipologie di strutture che, per le loro caratteristiche organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 2;

c) gli studi professionali che, in relazione alle attività sanitarie erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio di cui al comma 3;

d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, provvedendo altresì al loro periodico aggiornamento.

Art. 19.

Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.

2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione, di esperti, anche esterni, nominata dal direttore generale dell'Azienda USL. La commissione si esprime in ordine alle modalità specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'art. 18, comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura uniformità di valutazione ai fini del successivo rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanità pubblica.

3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato, il comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del Dipartimento di sanità pubblica, che è tenuto ad effettuare gli accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

4. Il comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanità pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il comune dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.

5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle attività esercitate, nonché i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.

6. Spetta alla giunta regionale, con una o più deliberazioni, definire:

a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanità pubblica ai sensi del comma 2;

b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di autorizzazione del comune e la cui modifica comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del comune, individuando altresì i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Dipartimento di sanità pubblica territorialmente competente.

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie autorizzate ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge viene assicurata dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL territorialmente competente.

2. Il comune e la regione possono disporre, dandosene reciproca comunicazione, controlli e verifiche sulle strutture e sugli studi autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanità pubblica.

3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere, da parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente notificato alla struttura interessata e comunicato al comune.

4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire meno di uno o più requisiti, il comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche parziale, dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attività.

5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il comune provvede, anche in deroga alle procedure del comma 4, all'immediata decadenza dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione dell'attività.

6. L'attività, comunque sospesa, può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti secondo le modalità previste dall'art. 19.

Art. 21.

Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati

1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda USL competente.

2. Le Aziende USL provvedono alla costituzione di una anagrafe aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata, nonché quelli relativi a tutti i provvedimenti che la riguardano.

3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie, degli studi professionali autorizzati e dei soggetti accreditati, costituita anche dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda USL. La Regione stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le singole anagrafi delle Aziende USL. L'interconnessione tra l'anagrafe regionale e le anagrafi delle Aziende USL può essere oggetto di apposite convenzioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione e le Aziende USL possono trattare, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati dell'anagrafe. La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni di comunicazione e diffusione di tali dati.

Art. 22.

Norma transitoria

1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) anteriormente alle modifiche apportate con la presente legge conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti, sino all'approvazione dei nuovi provvedimenti della giunta regionale attuativi del presente capo.

2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 1.

Capo II

NORME IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO

Art. 23.

Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

1. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, la giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, provvedendo altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate. Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente individuate le condizioni e le procedure da osservarsi per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con il SSR e con gli enti locali territoriali, nonché le tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento transitorio nell'ambito di un processo di avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti propri dell'accreditamento definitivo.

2. A decorrere dall'emanazione del provvedimento della giunta regionale, l'accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:

a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;

b) risultino in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;

c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona.

3. La concessione dell'accreditamento transitorio comporta l'adeguamento dei rapporti negoziali tra le amministrazioni interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali quantitative dei servizi da assicurare, con la finalità di garantire maggiore qualità e stabilità delle gestioni. La cessazione del regime di accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

4. A partire dall'emanazione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono l'accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la giunta regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di pluralismo nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza, da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998

1. Alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 9, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.»;

b) all'art. 10, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.»;

c) all'art. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato.»;

d) all'art. 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole «l'Assessore regionale competente in materia di sanità» sono sostituite dalle parole «il direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato».

TITOLO V

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI
E NORMA TRANSITORIA

Art. 25.

Abrogazione di disposizioni regionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:

a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 285 e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (controlli sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nella regione Emilia-Romagna);

c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n. 34 del 1998.

Art. 26.

Norma transitoria

1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'art. 3, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 febbraio 2008

ERRANI

(Omissis).

08R0227

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5.

Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 37 del 10 marzo 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.

2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, «Bottega storica» o «Mercato storico».

Art. 2.

Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici

1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti «Bottega storica» e «Mercato storico», devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.

3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di «Bottega storica» può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione «Osteria».

Art. 3.

Individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici.

2. Le province possono integrare, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, i criteri e le modalità fissati dalla giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.

3. I comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito albo comunale.

4. L'albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.

5. Le modalità di tenuta dell'albo comunale sono definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. La Regione provvede, con deliberazione della giunta regionale, ad approvare i marchi di «Bottega storica» e di «Mercato storico» che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.

Art. 4.

Status di «Bottega storica» ò «Mercato storico»

1. Lo status di «Bottega storica» o di «Mercato storico» è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'albo.

2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il comune procede alla cancellazione dall'albo.

3. Non possono fregiarsi della qualifica di «Bottega storica» o di «Mercato storico» e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo le attività commerciali ed artigiane che:

- a) non siano iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 3;
- b) siano state cancellate dall'albo sopraindicato.

4. Il comune può disporre per le botteghe storiche ed i mercati storici iscritti all'albo le misure di cui all'art. 8, comma 8, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici.

Art. 5.

Interventi di restauro conservativo e valorizzazione

1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.

2. L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al comma 1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'albo di cui all'art. 3, comma 3, l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

Art. 6.

Controlli e sanzioni

1. L'amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come «Bottega storica» al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.

2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di «Bottega storica» da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000.

3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di «Bottega storica», il comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 marzo 2008

ERRANI

08R0230

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2008, n. 1.

Istituzione del fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.

3. La Regione con il fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 1 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

2. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emulmenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.

Art. 3.

Comitato regionale per il fondo emergenza incidenti del lavoro

1. È istituito il comitato per il fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente designato dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'unione province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);

c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), unione italiana del lavoro (UIL) e unione generale del lavoro (UGL);

d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;

e) un componente designato dalla confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);

f) un componente designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (CNA);

g) un componente designato dalla associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;

h) un componente designato dalla confartigiano imprese Umbria;

i) un componente designato dalla unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);

j) un componente designato dalla confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (CIA);

k) un componente designato dalla confagricoltura regionale;

l) un componente designato dalla coldiretti Umbria;

m) un componente designato dalla confcommercio regionale;

n) un componente designato dalla confesercenti regionale;

o) un componente designato dalla confcooperative regionale;

p) un rappresentante designato dalla lega regionale delle cooperative;

q) un componente designato dalla associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.

2. Il comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.

3. Il comitato è nominato dal presidente della giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la direzione regionale competente in materia di servizi sociali.

4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

5. Il comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.

6. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

Art. 4.

Funzioni del comitato

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione del fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri:

1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;

b) formula proposte alla giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) propone alla giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

1. Il fondo di cui alla presente legge è alimentato:

a) da risorse regionali;

b) dalla raccolta effettuata dal comitato regionale di cui all'art. 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei comuni e delle province, dagli amministratori nominati dagli enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;

c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.

2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'art. 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.

3. Le risorse finanziarie costituenti il fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'art. 2, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000.00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2561 N.I.).

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2562 N.I.).

3. I contributi volontari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata «Trasferimenti correnti da altri soggetti» (cap. 2955 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2563 N.I.).

4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata «Recuperi e rimborsi» (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (cap. 2564 N.I.).

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata «Fondi speciali per spese correnti».

6. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Il primo anno di gestione del fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.

2. La giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 febbraio 2008

LORENZETTI

(*Omissis*).

08R0225

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2.

Perimetrazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale (S.T.I.N.A.) «Monte Peglia e Selva di Meana» e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana»).

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n.13 del 19 marzo 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Perimetrazione delle aree naturali protette

1. La presente legge approva, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette), la perimetrazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana».

Art. 2.

Cartografie

1. Le cartografie e le relative leggende che individuano e rappresentano i confini del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana, nonché i confini e le categorie delle aree di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 sono quelle allegate alla presente legge.

2. Le cartografie e le relative leggende di cui al comma 1 sostituiscono quelle allegate alla legge regionale n. 29/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1999 la locuzione «1:25.000 e 1:50.000» è sostituita dalla seguente «1:12.000 e 135.000».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. (Le aree naturali protette di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), istituite ai sensi della legge regionale n. 9/1995 i cui confini sono individuati e rappresentati dalle cartografie di cui al comma 1, sono Selva di Meana, Elmo-Melonta e San Venanzo.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 10 marzo 2008

LORENZETTI

(*Omissis*).

08R0226

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 27.

Partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo partecipa all'organizzazione delle celebrazioni per il 233° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che si terranno presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila il 21 giugno 2007, considerato il rilevante valore del predetto evento quale significativo momento di prestigio e riconoscimento per l'intero territorio regionale.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la concessione, per l'esercizio finanziario in corso, di un contributo straordinario di 200 mila euro.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, provvede al trasferimento del contributo, di cui al comma 1, alla Guardia di Finanza.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2007 in e 200 mila, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 01.01.001 sul capitolo di nuova istituzione 11530 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza.

2. La copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario in corso, è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale:

a) capitolo di spesa di nuova istituzione 11530 - U.P.B. 01.01.001 denominato: Contributo straordinario per l'anniversario della Guardia di Finanza

- in aumento e 200.000,00;

b) capitolo di spesa 11633 - U.P.B. 02.01.016 denominato: Contributo all'Istituto di ricerca e formazione ISFOR

- in diminuzione e 150.000,00;

c) capitolo di spesa 11827 - U.P.B. 02.01.003 denominato: Riveramento allo Stato maggiori introiti IRAP 2001

- in diminuzione e 50.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0728

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 recante Norme organiche sul teatro di prosa.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 5/1999

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 5/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. (Funzione della Società Primo Riccitelli). 1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell'ambito della Città e della Provincia di Teramo, della società della musica e del teatro «Primo Riccitelli» e ne sostiene l'attività in concorso con la provincia e il comune.

2. Per l'anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 5/1999 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Art. 1-bis.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2007

1. All'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive») le parole da «esclusivamente ai soggetti» fino a «non superiore a mt. 50» sono soppresse.

2. All'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 il periodo «Le concessioni che si rendono disponibili, in quanto non richieste dagli ambiti sociali, sono assegnate dal Comune per un periodo non superiore ad un anno» è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0729

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 29.

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22 dicembre 1995, n. 143 e 17 dicembre 1996, n. 136 così come successivamente modificate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1) La promozione di iniziative eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali e quella riguardante l'imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina rispettivamente nella legge regionale 17 dicembre 1996, n. 136 (Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, e nella legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143 (Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile), così come modificata dalla legge regionale 16 settembre 1997, n. 96, fino al 31 dicembre 2010.

2) Agli oneri derivanti dalle disposizioni normative contenute nel comma 1, si provvede a norma dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 10 luglio 1998, n. 55 (Legge quadro in materie di politiche regionali di sostegno all'occupazione), attraverso il Fondo unico per le Politiche del Lavoro istituito dalla legge regionale 16 settembre 1997, n. 101 e dell'art. 10 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0730

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale n. 50/2004

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 dopo le parole «persona fisica» sono aggiunte le parole «una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice».

Art. 2.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 50/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 50 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, il limite di cui al comma 1 si applica ad ogni socio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0731

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 31.

Provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell'attività golfistica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo ritiene di primaria importanza il sostegno delle attività turistiche e sportive e si propone di contribuire finanziariamente all'implementazione del sistema turistico - ricettivo regionale in termini di offerta di strutture e servizi connessi ad una pratica sportiva non convenzionale, quale il golf, caratterizzata da:

un alto potenziale di espansione del pubblico fruitore;

un grado di eco-compatibilità elevato, che si confà perfettamente all'Abruzzo «regione verde d'Europa»;

la possibilità di costituire un ulteriore fattore attrattivo di afflusso turistico, anche in previsione di eventi sportivi di valenza internazionale;

la diffusione della pratica golfistica principalmente nel settore giovanile.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circoli, gli enti e le aziende che svolgono attività sportiva relativa alla pratica del gioco del golf all'interno del territorio della regione Abruzzo e che siano in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).

2. Sono ammesse a contributo le spese per opere e interventi concernenti l'ammodernamento, l'ampliamento, il potenziamento e l'adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza igiene e eliminazione di barriere architettoniche delle seguenti parti funzionali degli impianti golfistici:

spazi per attività golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching greens);

servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, depositi macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi, e relativi percorsi);

impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, irrigazione, depurazione);

spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).

3. Sono altresì ammessi a contributo le spese relative all'acquisto di macchine, attrezzature ed arredi connessi al funzionamento del campo, nonché quelle connesse alla promozione e diffusione dell'attività golfistica.

4. I contributi sono concessi in modo proporzionale in rapporto al funzionamento delle buche effettivamente attive e funzionanti in base alle omologazioni rilasciate dalla F.I.G.

5. Il Dirigente competente in materia provvede al piano di riparto dei contributi e all'impegno della relativa spesa e a tutti gli atti consequenziali all'attuazione del programma.

6. Relativamente al primo programma di finanziamento riferito all'annualità di entrata in vigore della presente legge per ciascuna provincia non può essere finanziato più di un impianto sportivo.

Art. 3.

Modalità e termini di richiesta dei finanziamenti

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge il Rappresentante legale dell'Ente o dell'Associazione titolare del bene oggetto di finanziamento deve presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo - direzione turismo, ambiente ed energia entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Relativamente all'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le istanze devono essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di progettista abilitato. Per gli acquisti di mobili ed arredo e per l'attività di promozione e diffusione da un preventivo di spesa. Nell'istanza il soggetto richiedente deve dichiarare di impegnarsi a contribuire al finanziamento dell'intervento proposto per l'eventuale quota parte non coperta dal contributo regionale.

4. L'utilizzo del contributo concesso deve avvenire entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento da parte della Regione. Per l'acquisto di mobili ed arredo per l'attività di promozione e diffusione entro un anno dalla stessa data. Entro sei mesi dalla data di fine lavori il soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad inviare il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclamante i rapporti Ente - Regione.

Art. 4.

Erogazione del contributo regionale

1. L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata su apposita richiesta del beneficiario e nelle seguenti percentuali:

1) il 50% dell'importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione concernente l'aggiudicazione della gara. Per l'attività di promozione e diffusione dietro presentazione di relazione preventiva e dettagliato piano economico di spesa;

2) il saldo del 50% su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Per l'arredo dietro presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuta fornitura e l'inventariazione nel patrimonio dell'arredo acquisito. Per l'attività di promozione e diffusione dietro presentazione del rendiconto consuntivo di spesa.

Art. 5.

Individuazione delle priorità di intervento

1. Le priorità nella concessione dei contributi sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) affiliazione alla federazione italiana golf;

b) valenza dell'opera, definita in base alla completezza dell'impianto in termini di maggior numero di buche.

Art. 6.

Decadenza e revoca

1. L'utilizzo del contributo regionale deve avvenire entro il termine di cui all'art. 3 della presente legge, trascorso il quale il Dirigente del Servizio regionale competente per materia verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti disponendo il provvedimento per il recupero delle somme eventualmente accreditate e non utilizzate. Al recupero provvede direttamente il Dirigente del Servizio Ragioneria della Giunta regionale.

2. Restano a carico del beneficiario inadempiente tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione dell'intervento assistito dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2007 € 400.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

Upb 5.02.005 Cap. 152566 denominato: Intervento per il recupero dei mulini idraulici;

in diminuzione € 200.000,00;

Upb 9.02.001 Cap. 242396 denominato: Interventi per la promozione turistica abruzzese - legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni;

in diminuzione € 100.000,00;

Upb 2.02.002 Cap. 12101 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali;

in diminuzione € 100.000,00;

Upb 10.02.002 Cap. 92604 di nuova istituzione denominato: Interventi per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell'attività golfistica;

in aumento € 400.000,00.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0732

AUGUSTA IANNINI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2008-GUG-017) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 4 2 6 *

€ 2,00